



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19037**

**Data: 30/10/2019**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 26/10/2019 relativo all'incontro (14103) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Meranarena (BZ) il 26/10/2019 tra HC Merano Pircher (522) e Valdifiemme HC (418).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Misconel Gabriele** (n. tessera 57876) della società Valdifiemme Hockey Club 418 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 152 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Rabanser Martin** (n. tessera 30704) della società Valdifiemme Hockey Club 418 per violazione dell' Art.9.3.3 del Codice delle Penalità.

**Squalifica** per 2 giornate inflitte al giocatore **Tragust Thomas** (n. tessera 21175) della società Amateursportverein Hockey Club Meran Junior 522 per violazione degli Artt. 15.5 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

**Misconel Gabriele** (n. tessera 57876) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 27,55 il predetto giocatore colpiva con il ginocchio un avversario, mettendone in pericolo l' incolumità. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 152 del Regolamento Ufficiale di Gioco. L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo avere saltato alcuni cambi di linea, riprendeva regolarmente il gioco.

Ciò premesso, considerato che gli effetti lesivi della segnalata condotta fallosa si sono rivelati lievi e di durata temporanea, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo editale previsto di 1 (una) giornata.

**Rabanser Martin** (n. tessera 30704) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge quanto segue:

al minuto 38,20, a gioco fermo, iniziava un alterco dinanzi alla porta della squadra ospite che vedeva contrapposti da un lato il portiere Rabanser Martin ed il giocatore di movimento Mattivi Luca, tesserati per la società HC Valdifiemme, dall'altro il giocatore Lo Presti Manuel dell' H.C. Merano Pircher.

Mentre era in corso tale rissa, il portiere della squadra di casa Tragust Thomas abbandonava la propria area di porta e pattinando lungo tutto il campo di gara, raggiungeva il lato opposto della pista ghiacciata cercando il contatto fisico con il portiere avversario. Tra i due prendeva avvio un ulteriore alterco che veniva sanzionato per entrambi con la comminazione di una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco. Inoltre al Tragust Thomas veniva inflitta una penalità minore per abbandono della propria area di porta.



Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili e ritenuto provata la circostanza per cui l'alterco con il portiere avversario è stato innescato dall' intento bellicoso di quest' ultimo, si ritiene di contenere l' infliggenda squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata da scontarsi in campionato.

**Tragust Thomas** (n. tessera 21175) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge quanto segue:

al minuto 38,20, a gioco fermo, iniziava un alterco dinanzi alla porta della squadra ospite che vedeva contrapposti da un lato il portiere Rabanser Martin ed il giocatore di movimento Mattivi Luca, tesserati per la società HC Valdifiemme, dall' altro il giocatore Lo Presti Manuel dell 'H.C. Merano Pircher.

Mentre era in corso tale rissa, il portiere della squadra di casa Tragust Thomas abbandonava la propria area di porta e pattinando lungo tutto il campo di gara, raggiungeva il lato opposto della pista ghiacciata cercando il contatto fisico con il portiere avversario. Tra i due prendeva avvio un ulteriore alterco che veniva sanzionato per entrambi con la comminazione di una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco. Inoltre al Tragust Thomas veniva inflitta una penalità minore per abbandono della propria area di porta.

Ciò premesso, posto che ad entrambi i portieri è stata inflitta penalità di partita per cattiva condotta cui astrattamente consegue, quale sanzione minima sotto il profilo disciplinare, in assenza di cause di giustificazione o di circostanze attenuanti nel caso di specie non rinvenibili, la squalifica per la durata di 1 (una) giornata (art.4.2 codice penalità), a parere di questo Giudice Sportivo la sanzione in concreto applicabile non può essere la stessa per ambedue gli atleti segnalati.

E' di tutta evidenza, infatti, la maggiore gravità del comportamento assunto dal Tragust Thomas in quanto lo stesso, del tutto estraneo ad un alterco che si stava consumando tra giocatori delle opposte compagini posizionati nella zona opposta del campo di gara, tra i quali anche il portiere avversario Rabanser Martin, non ha esitato ad attraversare l' intera pista ghiacciata all'unico scopo di avviare con quest'ultimo un' ulteriore rissa.

Ai fini della quantificazione dell' irroganda squalifica, tenuto conto dei criteri fissati dall' art.49 del Regolamento di Giustizia, assumono dunque rilievo le descritte modalità della condotta illecita perpetrata dal Tragust Thomas, dalle quali in particolare traspare:

- 1) un'assoluta determinazione nel commettere l' infrazione contestata (cd. intensità dell' elemento psicologico), testimoniata anche dal fatto che il tesserato è consapevolmente incorso – pur di realizzare il proprio (illecito) scopo – anche nella violazione della regola 223 Regol. Uff. di gioco (abbandono dell'area di porta durante una rissa), prontamente sanzionata dal direttore di gara con una penalità minore;
- 2) un intento "punitivo" nei confronti del portiere avversario, verosimilmente "reo", agli occhi di Tragust Thomas, di avere provocato ed ingiustamente attaccato il compagno di squadra Lo Presti Manuel; tale intento, nelle circostanze descritte, è valutabile quale "futile motivo" (art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia), idoneo ad ulteriormente aggravare l' entità della comminanda sanzione.

Sulla base delle esposte considerazioni, appare conclusivamente equo infliggere al tesserato Tragust Thomas la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi